

Istruzioni Operative n.1 del 26.02.2015

Al Dipartimento Agricoltura e Risorse  
Agroalimentari  
Sede

All'Autorità di Gestione del PSR Calabria  
Sede

Ai Centri di Assistenza Agricola  
Sedi

Alla SIN S.p.a.  
Sede

All'RTI BCC Centro Calabria-ICBPI  
Sede

A tutti i soggetti interessati

**Oggetto:** Modalità di pagamento degli aiuti a carico del FEAGA e del FEASR.  
Abrogazione circolare n.7 del 10/09/2013.

*“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n.1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e dagli stessi intestati. Gli accrediti disposti hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesoriere delle somme ivi indicate”. (Legge 11 novembre 2006 n.231, come modificata dall'art. 1 comma 1052 della Legge n.286 del 27/12/2006; Reg.CE n.885/2006 ora abrogato dai Regg. UE n.1306/2013, n.907/2014 e n. 908/2014).*

L'Organismo Pagatore ARCEA non esegue pagamenti con modalità differenti da quanto sopra disposto.

I pagamenti vengono eseguiti sul codice IBAN indicato dall'interessato nel modulo di domanda ed inserito anche nel proprio fascicolo aziendale.

La Direttiva 2007/64/CE, recepita con la Legge n.88/2009 ed attuata con il D.Lgs. n. 11/2010, ha attribuito primaria rilevanza all'adozione del codice IBAN quale identificativo unico per l'esecuzione dei bonifici.

Il codice IBAN che identifica in maniera univoca il rapporto con il proprio Istituto di Credito, risulta essere requisito obbligatorio richiesto dalla legge, ponendosi come *condicio iuris* per la definizione del procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari.

Nel contempo, la norma ha previsto il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito: l'art. 24 del D. Lgs. n. 11/2010 dispone, infatti, che " se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore non è esatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, (...), della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento".

In virtù di quanto sopra esposto, ciascun soggetto che richiede un aiuto disposto dalla regolamentazione comunitaria a carico del Feaga e del Feasr, **ha l'obbligo di comunicare sotto la propria responsabilità il proprio codice IBAN al momento della presentazione della domanda e, comunque, entro il termine di conclusione del relativo procedimento amministrativo.**

Il beneficiario ha altresì l'obbligo di indicare ogni eventuale variazione o modifica nell'intestazione del codice IBAN nella domanda di aiuto nonché nel proprio fascicolo aziendale, al fine di consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti da ciascun regime di aiuto.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all'ARCEA nel caso di mancato pagamento dell'aiuto.

Le cause di forza maggiore, quali il decesso, vengono disciplinate secondo la normativa comunitaria e nazionale di settore.

Le presenti istruzioni operative entreranno in vigore dal 1° aprile 2015 e dalla stessa data sarà abrogata la circolare ARCEA n.7 del 10 settembre 2013 concernente la riemissione di pagamenti di aiuti e premi comunitari non andati a buon fine.

**Si invitano, pertanto, i destinatari della presente comunicazione ad adoperarsi al fine di procedere all'aggiornamento e alla convalida dei pagamenti di propria competenza sopra menzionati con estrema urgenza e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2015.**



II DIRETTORE

Dott. Maurizio NICOLAI

